

Al
a.co

<i>Csm</i>	Roma	07/06/2011
	Protocollo	P14394/2011



N° **26/2011** Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 3244-E		E 7 GIU. 2011
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

V. In Cagliari, addì **E 7 GIU. 2011**
Il Procuratore Generale
Entore Angioni

AI MINISTRO
della Giustizia
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del
Ministero della giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 22/VQ/2009. Modifica dei paragrafi 5.3 e 5.5, parte II, della circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 (cd. testo unico sulla dirigenza giudiziaria)

Al
a.CO

Cosm	Roma	07/06/2011
	Protocollo	P 14394/2011



Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 1° giugno 2011, ha adottato la seguente delibera:

"

Relazione introduttiva

La Quinta Commissione consiliare ha rilevato la necessità di procedere ad una riflessione sulla disciplina attualmente prevista per le revocche delle domande di partecipazione alle procedure di conferimento degli incarichi semidirettivi.

Il paragrafo 5.3, comma 5, parte II, della circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 (cd. testo unico sulla dirigenza giudiziaria) attualmente in vigore dispone, con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi semidirettivi, che *"Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga prima della conclusione revoca espressa della domanda"*; il successivo paragrafo 5.5, comma 2, prevede poi che *"In considerazione del preminente interesse pubblico alla sollecita copertura del posto vacante, l'eventuale revoca della domanda di conferimento dell'incarico dovrà essere effettuata, entro tre giorni dalla comunicazione della proposta di Commissione, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul sito internet www.cosmag.it"*.

Tale disciplina presenta l'inconveniente di consentire la revoca ordinaria della domanda di partecipazione anche dopo che la Commissione ha formulato la proposta, con il rischio concreto di una vanificazione del lavoro già svolto dalla Commissione e la conseguente necessità di procedere a ad una nuova comparazione tra gli aspiranti residui; tale inconveniente può ripetersi anche più di una volta rispetto alla singola procedura.

Inoltre, la disciplina vigente non prevede un termine per la revoca della domanda del magistrato che non sia proposto e ciò comporta un appesantimento delle motivazioni delle proposte; laddove una revoca sopravvenga dopo il deposito della motivazione in commissione - se non addirittura dopo il suo inserimento all'ordine dei giorno dei lavori consiliari - diventa addirittura necessario predisporre emendamenti in seduta plenaria.

Per razionalizzare tale disciplina si possono trarre utili spunti dalla normativa prevista per i trasferimenti dei magistrati ai posti di primo e secondo grado dalla circolare 12046 dell'8 giugno 2009 (par. V, comma 11 e par. VI), la quale prevede una scansione temporale estremamente agile, che ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di definizione delle procedure.

In particolare, la suddetta circolare dispone che nel bando di concorso sia indicato un termine entro il quale sono pubblicati sul sito intranet *www.cosmag.it* i parametri dei magistrati che hanno

Al
a.co

Csm	Roma	07/06/2011
	Protocollo	P 14394/2011

avanzata domanda, nonché un termine entro il quale gli interessati potranno presentare osservazioni in ordine alla attribuzione dei punteggi ed entro il quale devono essere revocate le domande. In tal modo è stato abbandonato il sistema della proposta con possibilità di successiva revoca, che rendeva le procedure concorsuali particolarmente farraginose; la salvaguardia di eventuali ed eccezionali "ragioni di salute, servizio o familiari" è garantita dal paragrafo VI comma 2, che consente solo in tali casi la revoca *tardiva*.

Rispetto alla copertura dei posti vacanti di uffici semidirettivi, la Commissione ha ritenuto di adottare una soluzione temperata, che possa salvaguardare sia l'interesse pubblico ad una sollecita copertura dei posti, sia le esigenze personali dei magistrati che hanno presentato domanda.

Allo scopo di realizzare una maggiore trasparenza nella gestione delle procedure è stata prevista l'istituzione sul sito intranet www.cosmag.it di una sezione nella quale è inserito un elenco dei concorsi banditi, con il relativo stato di avanzamento della procedura; tale sezione sarà aggiornata il primo ed il terzo lunedì di ogni mese, con la pubblicazione dei parametri dei concorsi in relazione ai quali sono pervenuti i pareri relativi ai candidati in fascia. Costituisce preciso onere degli interessati la consultazione periodica di tale sezione.

Per favorire una maggiore partecipazione alle scelte di amministrazione è previsto che, entro dieci giorni dalla pubblicazione, gli interessati possano formulare eventuali osservazioni. Peraltro, poiché i parametri non prevedono l'attribuzione di punteggi automatici, a differenza di quelli relativi ai posti di primo e secondo grado, la facoltà degli interessati di presentare osservazioni va limitata alla correttezza dei dati esclusivamente in relazione alla legittimazione dei partecipanti.

La pubblicazione dei parametri provvisori nella sezione dedicata del sito *intranet* individua anche il *dies a quo* dal quale decorre il termine di dieci giorni entro il quale gli aspiranti devono revocare la domanda di partecipazione al concorso; oltre tale termine e fino alla delibera plenaria, la revoca sarà ammessa solo in presenza di eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari, che siano intervenute in epoca successiva alla scadenza del termine e che vengano rigorosamente documentate.

Va sottolineato che, a differenza del precedente regime, il termine di decadenza riguarderà tutti i magistrati che hanno presentato domanda e non solo quelli destinatari di una proposta della commissione; ciò risponde alla finalità di assicurare il principio di economicità e non aggravamento, che deve sempre ispirare l'azione amministrativa.

Si prevede, comunque, che la proposta di conferimento dell'incarico semidirettivo venga comunicata all'interessato.

La presente disciplina sarà applicabile ai concorsi banditi successivamente alla approvazione della presente delibera di modifica della circolare vigente.

Al
a.co

<i>Csm</i>	Roma	07/06/2011
	Protocollo	P 14394/2011

[Handwritten signature]

Tutto ciò osservato, il Consiglio

delibera

di apportare le seguenti modifiche alla circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010:

Paragrafo 5.3. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via *intranet* secondo le modalità riportate nel *vademecum* consultabile sul sito *intranet www.cosmag.it*, salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso”.

Il Paragrafo 5.5 è sostituito dal seguente:

“Sul sito *intranet www.cosmag.it* è istituita una sezione nella quale è inserito l’elenco dei concorsi banditi, con il relativo stato di avanzamento della procedura, aggiornato due volte al mese.

Il primo ed il terzo lunedì del mese saranno pubblicati sul sito *intranet www.cosmag.it* i parametri dei concorsi in relazione ai quali sono pervenuti i pareri relativi ai candidati in fascia. Nel termine di 10 giorni da tale pubblicazione, gli interessati potranno formulare eventuali osservazioni sui dati risultanti dal parametro in relazione alla legittimazione e potranno revocare la domanda di conferimento dell’incarico semidirettivo.

Dopo la scadenza del termine di cui al comma 2 e fino alla successiva delibera dell’assemblea plenaria, la revoca potrà essere accolta solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

La dichiarazione di revoca deve essere proposta esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell’apposito *vademecum*, disponibile sul sito *intranet www.cosmag.it*.

La proposta di conferimento dell’incarico semidirettivo deve essere comunicata all’interessato”.

”

■ SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti